

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZALLO**

ORDINANZA NR. 40/95

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo;

VISTO il foglio n. 728/III/RG in data 24.06.1995 con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali - Sezione Beni Archeologici - di Ragusa ha chiesto a questo Ufficio l'emanazione di apposita Ordinanza di interdizione dell'Isola dei Porri e dello specchio acqueo limitrofo, al fine di tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico ivi esistente;

VISTO il foglio n. 19784/C in data 19.09.1995 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha chiesto, a questo Ufficio, l'emanazione di Ordinanza di interdizione dell'Isola dei Porri, nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo dell'area di riserva a tipologia integrale, già prevista nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;

VISTA la legge regionale 9.8.1988 nr. 14 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6.5.1981 nr. 18 "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali"

VISTO il Decreto 12.07.1989 emanato di concerto dai Ministri della Marina Mercantile e per i Beni Culturali ed Ambientali, recante " Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico - artistico - archeologico";

VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente datato 10.06.1991 concernente il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

CONSIDERATO necessario cooperare con la competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa alla preservazione della suddetta area al fine di prevenire e/o reprimere eventuali alterazioni del patrimonio naturalistico ed archeologico;

RITENUTO opportuno interdire l'attracco sull'Isola dei Porri, nonché l'ancoraggio, la pesca di qualsiasi tipologia e l'immersione nell'area marina indicata;

VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 31 del vigente Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327) e gli art. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima - approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

O R D I N A

ART. 1 - Con decorrenza immediata, al fine di proteggere e tutelare il patrimonio archeologico e naturalistico esistente sull'isola dei Porri e nello specchio acqueo circostante la stessa, e piu' precisamente nella zona di mare di forma circolare avente centro sul faro posto sull'isola e raggio di 100 metri (evidenziato nell'allegato stralcio della carta nautica I.I. N.20) sono vietati:

- Lo sbarco sul soprassuolo dell'isola;
- La sosta e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unita';
- La pesca con qualsiasi mezzo o attrezzo effettuata, sia essa subacquea, professionale o sportiva;
- L'immersione a qualsiasi scopo effettuata;

ART. 2 - Le attivita' espletate dagli operatori (studiosi e tecnici), dipendenti od autorizzati dalle Amministrazioni competenti in materia di beni culturali ed ambientali che nelle predette zone dovessero operare con compiti di ricerca, scavo, studio, rilevazione et cetera potranno essere svolte previa autorizzazione rilasciata da questo Comando.

ART. 3 - Al personale militare e civile dipendente da Marifari Messina, preposto alla manutenzione del faro sito sull'isola, e' consentito il libero accesso nell'area indicata per l'espletamento dei servizi d'istituto;

ART. 4 - I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del vigente Codice della Navigazione.

ART. 5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

POZZALLO, li: 17 Ottobre 1995



IL COMANDANTE
TENENTE DI VASCELLO (CP)
Giacomo SALEMA